

**DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2022**

**511/2022/E/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 511, DELLA LEGGE 208/15, DELLA SUSSISTENZA DI UN AUMENTO NON INFERIORE AL 10% DEL PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE CHE ABBA DETERMINATO UN'ALTERAZIONE SIGNIFICATIVA DELL'ORIGINARIO EQUILIBRIO CONTRATTUALE, SU ISTANZA DI PARTE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1223<sup>a</sup> riunione del 18 ottobre 2022

### **VISTI:**

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge 208/15);
- decreto-legge 21 ottobre 2021, n.130 (di seguito: decreto-legge 130/21);
- la legge 30 dicembre 2021 n.234 (di seguito: legge 234/21);
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2022/R/gas).

### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 208/15, all'articolo 1, comma 511, stabilisce che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare*

*significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo”;*

- la predetta disposizione prevede, altresì, che *“in caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile”;*
- infine, il citato comma 511 dispone che *“le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi”;*
- è pervenuta all'Autorità un'istanza (comunicazione prot. Arera 31038) da parte di GETEC Italia S.p.A., già Antas S.p.A. (di seguito: GETEC), affidataria, dal 2014, della Convenzione in essere con Consip S.p.A. (di seguito: Consip) per il *“Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388”* – Edizione 3 (di seguito: Convenzione), affinché la stessa accerti e dichiari la sussistenza dei presupposti di cui al citato articolo 1, comma 511, della legge 208/2015 in relazione alla prestazione, oggetto della predetta Convenzione, del *“Servizio Energia A”;*
- in particolare, GETEC rileva che il prezzo di aggiudicazione della *“Componente Energia”* reca una clausola di revisione indicizzata al *“prezzo unitario del gas naturale (incluse le imposte) definito dall'Autorità per le utenze con consumi inferiori a 1.400 mc/anno”;* detto prezzo di riferimento, a fronte del computo della quota di IVA con aliquota al 5% ai sensi del decreto-legge 130/21 e della legge 234/21, avrebbe determinato per GETEC, a far data dal quarto trimestre 2021, un minor adeguamento del corrispettivo unitario rispetto alla revisione calcolata senza l'incidenza;
- ulteriore elemento di squilibrio, a far tempo dal secondo trimestre 2022, è costituito, a detta di GETEC, dall'abbattimento degli *“oneri di sistema”* disposto in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 17/22, che, in forza della deliberazione dell'Autorità 148/2022/R/gas, trova applicazione solo per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 smc annui; tale provvedimento, a dire della società, introdurrebbe un altro elemento distorsivo della formula revisionale, comportando una ulteriore decurtazione del prezzo utilizzato da Consip come parametro per la revisione contrattuale, che andrà, quindi, ad aggiungersi a quella conseguente

all'aliquota IVA determinando, anche in questo caso, un minor adeguamento del corrispettivo unitario;

- con l'istanza in parola, GETEC chiede, dunque, che l'Autorità accerti e dichiari la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 2018/2015: a) di aumento del prezzo complessivo della fornitura e b) di alterazione dell'equilibrio contrattuale originario in relazione agli aumenti del prezzo del gas naturale e al non corrispondente adeguamento del prezzo unitario in misura quantomeno pari: alla quota del 17% di minore IVA tuttora gravante sul prezzo di riferimento – Utente domestico – a decorrere dal quarto trimestre 2021, nonché all'ulteriore quota – attualmente pari all'8,22% di detto prezzo – corrispondente all'abbattimento degli oneri di sistema disposto con decorrenza dal secondo trimestre 2022, e c) conseguentemente fornisca le indicazioni utili al ripristino dell'equilibrio contrattuale e la riconduzione ad equità del contratto;
- l'accertamento dell'aumento o diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10%, nonché l'accertamento della sussistenza o meno di una conseguente alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale – cfr. precedenti lettere (a) e (b) – costituiscono attività preliminari all'espletamento delle attività ulteriori assegnate alla competenza dell'Autorità dall'articolo 1, comma 511, della legge 208/2015 – lettera (c); infatti, l'effettivo raggiungimento o superamento della soglia del 10% e l'effettiva sussistenza di una conseguente perturbazione dell'equilibrio contrattuale, sono condizioni congiuntamente necessarie per procedere all'ulteriore definizione delle indicazioni utili al ripristino dell'equilibrio e all'attuazione della risoluzione consensuale e sono oggetto di questo procedimento.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- avviare un procedimento volto ad accertare se sussista un aumento, in misura non inferiore al 10%, del prezzo complessivo delle forniture erogate da GETEC alle Pubbliche Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione, nonché se tale circostanza abbia determinato un'alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale.

**DELIBERA**

1. di avviare, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, della legge 208/15, un procedimento volto ad accertare se:
  - a) si sia verificato un aumento, in misura non inferiore al 10%, del prezzo complessivo delle forniture erogate da GETEC in forza della Convenzione stipulata con Consip;
  - b) tale circostanza abbia determinato un'alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale che caratterizzava la predetta Convenzione;

2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, che opererà con il supporto della Direzioni Affari Legali e Atti del Collegio per i profili di rispettiva competenza;
3. di fissare in 60 giorni la durata del procedimento;
4. di notificare la presente deliberazione a GETEC Italia S.p.A., e a Consip S.p.A.;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 ottobre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*